

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 16,5. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Ferdinando Facchiano, il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario Angelini, e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Saverio D'Amelio.

Testo unificato delle proposte di legge:

AULETA ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione).

BARZANTI ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

D'AMATO CARLO ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

TRANTINO ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

(Parere della I, della IX e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge nel testo unificato assunto come testo base.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che nelle precedenti sedute erano stati accantonati gli articoli 29, 32, 33, 34, 37-bis e 38. Comunica inoltre di aver avuto incontri informali e di aver ricevuto corrispondenza in relazione ai parchi della Calabria e del Gran Paradiso nonché su altre questioni relative ad articoli già approvati. Dei contenuti di tali incontri e di detta corrispondenza informa la Commissione.

Interviene brevemente sulle comunicazioni del Presidente, il deputato Luciano CAVERI (gruppo Misto).

Il Ministro della marina mercantile, Ferdinando FACCHIANO, esprime riserve sulla soluzione adottata dalla Commissione all'articolo 20 per la gestione delle riserve marine. Prende atto dell'impossibilità di risolvere in questa sede i problemi aperti, riservandosi di riproporli in occasione della discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO (gruppo PSI) si chiede se non sia possibile trovare una soluzione senza ipotecare il ritorno del provvedimento dal Senato.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Maria ANGELINI, ritiene che sia inevitabile apportare delle modifiche al testo dell'articolo 20 ed assicura che è opinione della Commissione e del

Governo che il Ministero della marina mercantile possa gestire in via ordinaria le riserve marine.

La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo 29, precedentemente accantonato, che è del seguente tenore:

ART. 29.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1983, n. 183, del Corpo Forestale dello Stato, le riserve naturali dello Stato sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali dello Stato indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ed aree protette nazionali e regionali.

3. Qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengono a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che all'articolo 29 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

L'affidamento della gestione all'ente parco avviene mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

29. 30.

Cicerone, Angeloni, Boselli, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per l'esercizio delle attività di gestione continuano a valere le norme di cui alla legge 4 aprile 1985, n. 124.

29. 1.

D'Addario.

Al comma 2 aggiungere, in fine: anche ai fini, per quanto riguarda la regione Veneto, di un riequilibrio dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

29. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

29. 2.

D'Addario.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le riserve biogenetiche e i territori delle riserve parziali destinati ad attività

produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato. La gestione delle riserve naturali dello Stato che ricadano, o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, può essere affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'Ente Parco, purché sia previsto dal programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge.

29. 3.

D'Addario.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, viene affidata all'Ente parco ambiente provvedimento di concessione predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

29. 6.

D'Addario.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: produttive, aggiungere le seguenti parole: non ricadenti nelle zone A e B del parco.

29. 4.

Ceruti, Cederna, Ronchi.

Il relatore, Franco CILIBERTI (gruppo DC), esprime parere favorevole sull'emendamento D'Addario 29. 1. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Addario 29. 2, 29. 3 e 29. 6 e Cicerone 29. 30 ed esprime parere contrario sull'emendamento Ceruti 29. 4.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, si associa alle valutazioni del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 29. 5.

La Commissione approva, con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione lavoro, l'emendamento D'Addario 29. 1.

La Commissione approva quindi, con votazione di principio ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali, l'emendamento del relatore 29. 5 modificato dallo stesso relatore, su impulso del deputato Dino MAZZA (gruppo PSI), nel senso di prevedere oltre la regione Veneto anche la regione Lombardia.

Dopo che il deputato Amedeo D'ADDARIO (gruppo PSI) ha dichiarato di ritirare i suoi emendamenti 29. 2 e 29. 3, si svolge un ampio dibattito sull'emendamento D'Addario 29. 6 al quale prendono parte i deputati Gianluigi CERUTI (gruppo Verde), Franco CICERONE (gruppo comunista-PDS) e Edoardo RONCHI (gruppo Verde) sostanzialmente contrari all'emendamento, e i deputati Amedeo D'ADDARIO (gruppo PSI) e Giuseppe CERUTTI (gruppo PSI) favorevoli all'emendamento, nonché il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELELLI, per alcuni chiarimenti. Al termine del dibattito il relatore, Franco CILIBERTI (gruppo DC), presenta il seguente emendamento che ritiene possa costituire un'utile mediazione fra le diverse opinioni emerse dal dibattito:

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'ente parco.
29. 40.

Il Relatore.

Il deputato Franco CICERONE (gruppo comunista-PDS) dichiara di ritirare il suo emendamento 29. 30 considerando soddisfacente l'emendamento testé presentato dal relatore.

Dopo che, insistendo il deputato Amedeo D'ADDARIO (gruppo PSI) per la votazione del suo emendamento 29. 6, l'emendamento, contrari il relatore ed il Governo, è stato respinto, la Commissione approva l'emendamento del relatore 29. 40.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ceruti 29. 4.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti commissioni.

La Commissione passa alla discussione dell'articolo 32 del testo unificato, precedentemente accantonato, che è del seguente tenore:

ART. 32.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Alpi Marittime);
- b) Val Grande;
- c) Foreste casentinesi, Falterona e Campigna;
- d) Gran Sasso e Monti della Laga;
- e) Maiella;
- f) Gargano;
- g) Cilento e Vallo di Diano, (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria;
- h) Gennargentu.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici e le amministrazioni dello

Stato, nonché le regioni, e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 10.

3. Il primo programma per le aree naturali protette verifica altresì, ed eventualmente modifica, la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Il primo programma delle aree protette considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Brenta-Adamello;
- b) Bianco;
- c) Tarvisiano;
- d) Vesuvio;
- e) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturino, Viaggiano, Sirino, Raparo);
- f) Piacentino (Arnuini e Cervalto);
- g) Etna;
- h) Alpi Apuane.

5. Qualora il primo programma per le aree naturali protette non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.

6. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme-integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale

sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

Il Presidente Giuseppe BOTTA avverte che all'articolo 32 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgarica);
- b) Gargano;
- c) Golfo di Orosei e Gennargentu;
- d) Gran Sasso e Monti della Laga;
- e) Maiella;
- f) Val Grande;
- g) Vesuvio.

32. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) Vesuvio.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

- d) Alpi Marittime.

32. 2.

D'Angelo, Martuscelli.

Al comma 1 sostituire la lettera g) con le seguenti:

- g 1) Alburni;
- g 2) Cervati-Gelbison.

32. 4.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e Monti della Laga; infine, aggiungere la seguente lettera:

- i) Monti della Laga.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: e Monti della Laga.

32. 3.

Angeloni, Cicerone, Boselli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Brenta-Adamello.

32. 5.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Alpi Tarvisiane.

32. 6.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Monti dell'Uccellina.

32. 7.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Etna.

32. 8.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Vesuvio.

32. 9.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Alpi Marittime.

32. 31.

Ceruti, Ronchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. È istituito, d'intesa con la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la Regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4, si provvede alla istituzione di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 9, comma 6.

32. 40.

Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: Entro 120 giorni con le parole: Entro 180 giorni.

32. 30.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2-ter. Per la gestione dei parchi nazionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, 15,5 miliardi per il 1992 e 19 miliardi a decorrere dal 1993.

32. 10.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Il primo programma delle aree protette, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Appennino tosco-emiliano;
- b) Brenta-Adamello;
- c) Etna;
- d) Monte Bianco;
- e) Picentino (Arnuini e Cervialto);

f) Tarvisiano;
g) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini, Viaggiano, Siriano, Raporo).

32. 11.

Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Carso Triestino.

32. 12.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Monti dell'Uccellina.

32. 13.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Partenio.

32. 14.

Lusetti.

Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) Il Parco di archeologia mineraria e metallurgica. Colline metallifere della Maremma grossetana e territorio comune di Piombino (LI).

32. 15.

Barzanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Parco-museo delle miniere dell'Amiata.

32. 20.

Serafini Anna Maria, Boselli.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:

h) Alpi Marittime (comprensorio del masiccio del ...).

32. 50.

Cerutti, Manfredi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) Alpi Marittime.

32. 51.

Ronchi, Cederna.

Il deputato Edoardo RONCHI (gruppo Verde) interviene sull'articolo, in particolare illustrando i suoi emendamenti 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.31, 32.9, 32.12 e 32.13.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI (gruppo comunista-PDS) interviene sull'articolo esprimendo in particolare pieno consenso con l'emendamento Ronchi volto a ripristinare nell'elenco dei parchi da istituire le Alpi Marittime.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo Misto), intervenendo sull'articolo, dà atto al Governo di un apprezzabile comportamento in relazione ai problemi del parco del Monte Bianco per il quale sarà necessaria una apposita legge.

Il deputato Manfredo MANFREDI (gruppo DC) interviene sull'articolo, soffermandosi in particolare sui problemi del Parco delle Alpi Marittime per il quale ritiene sia necessario un fermo impegno del Governo al fine di attivare le necessarie intese interregionali ed internazionali.

Il deputato Giuseppe CERUTTI (gruppo PSI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Manfredi.

Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Piero Mario ANGELINI, chiarisce

i motivi per i quali l'emendamento interamente sostitutivo del comma 1, presentato dal relatore, ha comportato alcune modifiche, dal Governo pienamente condivise, all'elenco dei parchi di immediata istituzione.

Il relatore, Franco CILIBERTI (gruppo DC), dopo aver osservato che gli emendamenti D'Angelo 32.2 e Ceruti 32.9 risultano assorbiti dal suo emendamento 32.1, invita i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti presentati al comma 1 sui quali esprimerebbe, altrimenti, parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ronchi 32.13, Anna Serafini 32.20, Cerutti 32.50 e Ceruti 32.51. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Ceruti 32.12 e Barzanti 32.15. Chiede infine chiarimenti al presentatore dell'emendamento Lusetti 32.14.

Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Piero Mario ANGELINI, si associa alle valutazioni del relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 32.1, 32.10, 32.30, 32.40 e 32.11.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, constatata che, sia con riferimento al comma 1 che con riferimento al comma 4, si è in presenza di emendamenti del relatore interamente sostitutivi dei rispettivi commi e di emendamenti relativi all'addizione di singoli parchi. Dal momento che, qualora fossero posti in votazione ed approvati i due emendamenti del relatore, interamente sostitutivi dei due commi, risulterebbero preclusi tutti gli altri emendamenti, ritiene opportuno considerare anche formalmente detti emendamenti come subemendamenti, quali in effetti sostanzialmente essi sono, agli emendamenti interamente sostitutivi dei due commi del relatore.

La Commissione concorda con l'ordine delle votazioni proposto dal Presidente.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Luana ANGELONI (gruppo

comunista-PDS) la Commissione respinge successivamente gli emendamenti Auleta 32.4 e Angeloni 32.3.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Ceruti 32.5 e 32.6.

Dopo che il deputato Gianluigi CERUTI (gruppo Verde) ha dichiarato di ritirare i suoi emendamenti 32.6, 32.8 e 32.31, la Commissione approva l'emendamento del relatore 32.1, con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione Bilancio. Risultano assorbiti gli emendamenti D'Angelo 32.2 e Ceruti 32.9.

Dopo interventi per richiesta di chiarimento dei deputati Luciano CAVERI (gruppo Misto) ed Edoardo RONCHI (gruppo Verde) e dopo che il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Piero Mario ANGELINI, ha fornito i chiarimenti richiesti, la Commissione approva gli emendamenti del relatore 32.30, 32.40 e 32.10, questi ultimi due con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione Bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Ceruti 32.12. Approva quindi, dopo dichiarazioni di voto contrario dei deputati Luigi BULLERI (gruppo comunista-PDS), Anna Milvia BOSELLI (gruppo comunista-PDS) e Luana ANGELONI (gruppo comunista-PDS), l'emendamento Ronchi 32.13.

Dopo che il deputato Renzo LUSSETTI (gruppo DC) ha fornito i richiesti chiarimenti sul suo emendamento 32.14, la Commissione lo approva, favorevoli il relatore e rimettendosi alla Commissione il rappresentante del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Guido D'ANGELO (gruppo DC).

La Commissione respinge l'emendamento Barzanti 32.15 ed approva quindi, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Anna Maria SERAFINI (gruppo

Com.-PDS) l'emendamento Serafini Anna Maria 32.20. Approva altresì l'emendamento Cerutti 32.50; risulta assorbito l'emendamento Ceruti 32.51. La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 32.11 come modificato dai subemendamenti testè apportati.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che gli emendamenti all'articolo 32 approvati in linea di principio saranno trasmessi alla Commissione Bilancio per l'espressione del parere di competenza.

La Commissione passa alla discussione dell'articolo 33, precedentemente accantonato, che è del seguente tenore:

ART. 33.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento della normativa prevista dalla presente legge della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

2. Ai parchi nazionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa quanto compatibili.

3. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che all'articolo 33 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: previa in-

tesa con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

33. 1.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: ai principi della con le parole: alla normativa della.

0. 33. 2. 1.

Ceruti, Ronchi.

Al comma 1 sostituire le parole da: si provvede all'adeguamento sino alla fine con le seguenti: si provvede all'adeguamento ai principi dalla presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e, previa intesa rispettivamente con la regione autonoma della Valle d'Aosta e con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale dello Stelvio.

33. 2.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole da: si provvede all'adeguamento sino alla fine del comma con le seguenti: si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e, previa intesa rispettivamente con la regione autonoma della Valle d'Aosta e con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia, del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale dello Stelvio.

33. 13.

Mazza.

Al comma 1, dopo le parole: della normativa della presente legge aggiungere le parole: fatti salvi i rapporti di lavoro vigenti.

33. 3.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 1 sopprimere le parole: dello Stelvio.

33. 4.

Tarabini, Mazza.

Al comma 1 sopprimere le parole: del Circeo e della Calabria.

33. 5.

D'Addario.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.

33. 50.

Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Resta ferma per quanto riguarda il Parco nazionale del Circeo ed il Parco nazionale della Calabria la disciplina dettata rispettivamente dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 503.

33. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

La gestione del Parco del Pollino viene affidata all'Ente parco in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.

33.20.

Tassone.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. In particolare la disciplina del Parco Nazionale dello Stelvio dovrà tenere conto di quanto stabilito in materia dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 279.

1-ter. Per i particolari valori ambientali, storici, culturali e scientifici degli ecosistemi il Parco Nazionale del Circeo è trasformato in riserva naturale dello Stato per la ricerca e sperimentazione scientifica ambientale di interesse nazionale. A tal fine è istituito presso il complesso della Villa e del Parco di Fogliano un Centro Nazionale di ricerche ambientali e di formazione professionale a carattere universitario e post-universitario. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della ricerca scientifica, si provvederà a stabilire le modalità e le finalità di svolgimento dei corsi da tenersi con il concorso e la collaborazione dell'Università nonché a determinare la struttura e l'ordinamento del Centro.

1-quater. Il territorio del Parco nazionale della Calabria, ricadente nella provincia di Catanzaro e Cosenza, costituito per la quasi totalità da proprietà del demanio forestale statale, è istituito in riserva naturale orientata dello Stato, destinata ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività scientifiche, didattiche e sperimentali riservate allo Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

33. 7.

D'Addario, Mazza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il territorio del Parco nazionale della Calabria, ricadente nella provincia di Catanzaro e Cosenza, costituito per la quasi totalità da proprietà del demanio forestale statale, è istituito in riserva naturale orientata dello Stato, destinata ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività scientifiche, didattiche e sperimentali riservate allo

Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
33. 53.

Tassone, Lusetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

Il Parco nazionale della Calabria, resta comunque affidato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in considerazione del fatto che trovasi suddiviso in tre aree distinte, una per ciascuna provincia, che interessa suoli quasi totalmente di proprietà demaniale statale, che risulta opportuna, in tale contesto, la presenza capillare sul territorio, anche per esigenze di sicurezza sociale di un corpo con funzioni anche di polizia, come il Corpo forestale dello Stato e che, infine, viene utilizzato come foresta didattica ai fini della formazione, del perfezionamento e dell'addestramento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché per essere destinato ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività.

Conseguentemente al comma 1 sopprimere le parole: della Calabria.
33. 21.

Tassone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
33. 8.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il Presidente del consiglio dei ministri, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge assume l'iniziativa di costituzione del Consorzio per la gestione

del parco dello Stelvio fra lo Stato e le province di Trento e Bolzano.
33. 9.

Tamino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. In considerazione dei particolari valori storico culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria, sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. 10.

D'Addario.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, 17,5 miliardi per il 1992 e 21 miliardi a decorrere dal 1993.
33. 11.

Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Dove non diversamente previsto il termine per l'espressione di parere da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni 25.
33. 12.

Il Relatore.

Il deputato Eugenio TARABINI (gruppo DC) interviene sull'articolo 33, in particolare soffermandosi sui suoi emendamenti 33.4 e 33.9.

Il deputato Gianluigi CERUTI (gruppo Verde) interviene sull'articolo soffermandosi in particolare sui suoi emendamenti 0.33.2.1 e 33.3.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo Misto) interviene sull'articolo esprimendo in particolare il proprio consenso all'emendamento del relatore 33.2 e all'identico emendamento Mazza 33.13.

Il deputato Edoardo RONCHI (gruppo Verde) interviene sull'articolo rilevando in particolare l'opportunità di mantenere il comma 1 nell'attuale testo.

Il relatore Franco CILIBERTI (gruppo DC), dopo aver ritirato il suo emendamento 33.1, assorbito dall'emendamento 33.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazza 33.13, Ronchi 33.3, D'Addario 33.10. Esprime parere contrario sul subemendamento Ceruti 0.33.2.1, e sugli emendamenti Tarabini 33.4 e 33.9. Invita al ritiro degli emendamenti Tassone 33.20, D'Addario 33.7, Tassone 33.53 e 33.21.

Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Piero Mario ANGELINI, si associa alle valutazioni del relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 33.2, 33.50, 33.6, 33.8, 33.11 nonché sull'emendamento Ronchi 33.3.

La Commissione respinge il subemendamento Ceruti 0.33.2.1 e, dopo dichiarazione di voto contrario del deputato Anna Milvia BOSELLI (gruppo comunista-PDS), approva gli identici emendamenti del relatore 33.2 e Mazza 33.13; risulta precluso l'emendamento Tarabini 33.4 e assorbito l'emendamento D'Addario 33.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ronchi 33.3, con votazione in linea di principio per l'acquisizione del

prescritto parere della Commissione Lavoro.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 33.50 e, previa dichiarazione di voto contrario del deputato Anna Milvia BOSELLI (gruppo comunista-PDS), l'emendamento del relatore 33.6.

Il deputato Mario TASSONE (gruppo DC) dichiara di ritirare il suo emendamento 33.20, prendendo atto dei chiarimenti al riguardo offerti dal Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI.

Dopo che sono stati ritirati altresì gli emendamenti D'Addario 33.7, Tassone 33.53 e 33.21, la Commissione approva l'emendamento del relatore 33.8, con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione Bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Tarabini 33.9 ed approva gli emendamenti D'Addario 33.10 e del relatore 33.11, quest'ultimo con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione Bilancio.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 33.12.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che gli emendamenti all'articolo 33 approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni.

La Commissione passa alla discussione dell'articolo 34, precedentemente accantonato, che è del seguente tenore:

ART. 34.

(Aree di reperimento).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

- a) isola di Gallinara;
- b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;
 d) isola di Montecristo - Arcipelago toscano;
 e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
 f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
 g) Secche di Torpaterno;
 h) Monte Circeo - Isole Pontine;
 i) Isola della Campanella - Isola di Capri;
 l) Costa degli Infreschi;
 m) Costa di Maratea;
 n) Isola di Capo Rizzuto;
 o) Porto Cesareo;
 p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
 q) Torre Quaceto;
 r) Isole Tremiti;
 s) Costa del Monte Conero;
 t) Golfo di Trieste;
 u) Isole Eolie;
 v) Isole Egadi;
 z) Isole Pelagie;
 aa) Isola di Pantelleria;
 bb) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
 cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;
 dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
 ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
 ff) Capo Caccia - Isola Piana;
 gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
 hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;
 ii) Capo Testa - Punta Falcone;
 ll) Santa Maria di Castellabate;
 mm) Paestum - Palinuro - Maratea;
 nn) Monte di Scauri;
 oo) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che all'articolo 33 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) Acicastello-Le Grotte.
 34. 1.

Trantino, Mennitti.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).
 34. 2.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

Al comma 1, alla lettera mm) sopprimere la parola: Maratea.
 34. 3.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

pp) Parco Marino del Piceno.
 34. 4.

Angeloni, Cicerone, Boselli.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

pp) isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata « regno di Nettuno ».
 34. 5.

D'Addario.

Il deputato Vincenzo TRANTINO (gruppo MSI-destra nazionale) interviene sull'articolo in particolare illustrando il suo emendamento 34. 1.

Il deputato Francesco AULETA (gruppo comunista-PDS) illustra i suoi emendamenti 34. 2 e 34. 3.

Il deputato Luana ANGELONI (gruppo comunista-PDS) illustra il suo emendamento 34. 4.

Il relatore Franco CILIBERTI (gruppo DC) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, esprime parere favorevole sugli emendamenti Trantino 34. 1 e D'Addario 34. 5, rimet-

tendosi alla Commissione per gli emendamenti Auleta 34. 2 e Angeloni 34. 4.

La Commissione approva gli emendamenti Trantino 34. 1, Auleta 34. 2, Angeloni 34. 4 e D'Addario 34. 5. Risulta assorbito l'emendamento Auleta 34. 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 34 come modificato dagli emendamenti testé apportati.

La Commissione passa quindi all'articolo aggiuntivo all'articolo 37, emendamento Rocelli 37. 01, precedentemente accantonato, e che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. ...

Sono trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni immobili afferenti alle Riserve naturali istituite dallo Stato non comprese nell'ambito dei Parchi nazionali.
37. 01.

Rocelli.

Il deputato Gian Franco ROCELLI (gruppo DC) denuncia di essere stato oggetto di inaudite pressioni da parte di operatori pubblici contrari al suo emendamento; illustra quindi l'emendamento in questione.

Il relatore, Franco CILIBERTI (gruppo DC) esprime la sua piena solidarietà all'amico e al deputato. Quanto al merito dell'emendamento ricorda che durante la lunga gestazione del provvedimento in esame non si sono registrati pregiudizi né favorevoli né contrari al corpo forestale dello Stato, la cui utilità nei singoli contesti è stata valutata caso per caso. Ritiene peraltro che l'emendamento in discussione diverga sostanzialmente dalla fisionomia che il provvedimento ha acquisito fino ad oggi.

Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Piero Mario ANGELINI, esprime piena solidarietà al collega Rocelli. Ritiene peraltro che nel provvedimento si sia perseguito l'obiettivo di contemperare l'autonomia dell'ente parco con la utilizzazione di professionalità ed esperienze già acquisite. Conferma inoltre che il Governo si impegna al riequilibrio richiesto dal presentatore, attuando pienamente le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, già approvato dalla Commissione. Esprime quindi con rammarico il parere contrario del Governo.

Il deputato Manfredo MANFREDI, espressa la sua piena solidarietà al collega Rocelli, gli dà atto di aver esplicitato, e non certo da oggi, una specifica e meritoria attenzione alle problematiche del decreto del Presidente della Repubblica 616. Deve però pregarlo di ritirare l'emendamento perché gli obiettivi che esso persegue sono già in parte stati acquisiti dalle disposizioni già approvate. Si impegna comunque, a nome del gruppo democristiano, alla presentazione di un ordine del giorno che costituisca la massima convergenza possibile in direzione degli obiettivi del collega.

Il deputato Edoardo RONCHI (gruppo Verde) dichiara che si asterrà dal voto sull'emendamento Rocelli 37.01 in quanto nonostante la validità delle argomentazioni addotte dal collega esse appaiono in contrasto con l'impianto complessivo del provvedimento.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO (gruppo PSI) dichiara che voterà contro l'emendamento Rocelli 37.01, ritenendo che l'impatto che il provvedimento avrà sull'ordinamento giuridico non possa essere misurato in rapporto al solo decreto del Presidente della Repubblica 616.

Il deputato Guido D'ANGELO (gruppo DC) invita il collega Rocelli a ritirare l'emendamento e si associa alle considerazioni del collega Ronchi.

Il Presidente Giuseppe BOTTA invita il collega Rocelli a ritirare il suo emendamento e si impegna a nome della Commissione ad approfondire la materia in esso trattata consultando le regioni per conoscerne l'orientamento sui problemi da lui sollevati. Ritene inoltre che i contenuti dell'emendamento Rocelli possano essere utilmente ripresi in un ordine del giorno.

Il deputato Gian Franco ROCELLI (gruppo DC) ritira il proprio emendamento 37.01 auspicando che il Governo e la Commissione possano presto avviare consultazioni delle regioni sui problemi in questione per poter assumere iniziative legislative utili a colmare una carenza che è prima di tutto politica.

La Commissione passa alla discussione dell'articolo 38 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 24 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 33 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 112 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 105 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2, 6, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 34 miliardi per l'anno 1990 e a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2 e 6, per quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 115 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Interventi per la conservazione e tutela del Lago di Pergusa » e « Tutela dei terreni agricoli dagli incendi » e parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, da destinare al finanziamento delle prime spese di funzionamento delle aree protette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il parco di Orosei. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

7. È autorizzata la spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 da destinare al finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il parco di Orosei. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pesca marittima ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20, comma 1, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1990, l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali », e, per gli anni 1991 e 1992, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

9. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, avverte che all'articolo 38 è stato presentato il seguente emendamento dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo stesso:

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5

miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministro dell'ambiente ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3.400 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4-ter, pari a lire 22.900 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4-quater, pari a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 3-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

7. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 19, comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, comma 2-ter, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, comma 2-bis, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 1-bis, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 2-bis, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, 17,5 per l'anno 1992 e 21 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

38. 1.

Il Relatore.

La Commissione, favorevole il rappresentante del Governo, approva l'emendamento del relatore, con votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,25.